

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2020

GUIDA PER IL CONTRIBUENTE

SETTORE ENTRATE E PATRIMONIO Via Marradi, 118 57126 - LIVORNO

L'ufficio è aperto al pubblico:

il <u>lunedì</u> e il <u>venerdì</u> dalle ore <u>9.00 alle 13.00</u>

il <u>martedì</u> e il <u>giovedì</u> dalle ore <u>15.30 alle 17.30</u>

fax: 0586-211174

Sito Internet : http://www.comune.livorno.it

e-mail: tributi@comune.livorno.it

numero verde: 800 <u>585678</u>

ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2020

- aliquota del 5 per mille per l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale, comprese le pertinenze della stessa, intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Detta aliquota si applica anche ad una solo immobiliare posseduta da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, intendendo come tale quella non fatta oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;
- aliquota del 5,3 per mille a favore delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi, esclusivamente per tutte quelle unità immobiliari, ad uso abitativo, che siano state concesse in locazione a persone che le utilizzano a titolo di abitazione principale, ed ivi residenti, con contratto tipo concordato (ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 431/98) alle condizioni definite dagli Accordi Territoriali ed attestazione di conformità agli accordi rilasciata da una delle associazioni firmatarie degli stessi, prevedendo altresì, che entro il termine perentorio del pagamento del saldo i contribuenti debbano presentare al Settore Entrate e Patrimonio apposita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, attestante il possesso delle condizioni che danno diritto al beneficio dell'aliquota agevolata del 5,3 per mille, come statuite dal presente provvedimento, o, in alternativa, copia del contratto di locazione agevolata;
- > aliquota del 10,6 per mille per i terreni agricoli
- aliquota dello 0,00 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);
- > aliquota dello 0,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30.12.1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133;
- aliquota del 10,6 per mille per le aree fabbricabili e per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- aliquota del 10,6 per mille per tutti gli immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica;

ATTENZIONE:

Ai sensi dell'art. 1 comma 760 L. 160/2019 per gli immobili locati a canone concordato

di cui alla legge 9/12/1998 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, <u>è ridotta al 75 per cento</u>.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.M. interministeriale del 16/01/2017 del Ministero Infrastrutture e Trasporti le agevolazioni derivanti dalla conclusione e registrazione dei contratti a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998 n. 431, per i contratti conclusi a partire dal 29/05/2018 (data di sottoscrizione dei nuovi accordi territoriali) si applicano <u>a condizione</u> che il contratto sia stato vistato da una delle associazioni firmatarie degli accordi territoriali che attesti la conformità del contratto agli accordi suddetti.

Le aliquote devono essere applicate agli immobili in ragione dei mesi per i quali è durata la destinazione d'uso dell'immobile.

LE NOVITA' PER L'ANNO 2020

- Non è più assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero già pensionati nel paese estero di residenza;
- 2) E' assimilata ad abitazione principale la casa familiare assegnata al **genitore affidatario dei figli**. Tale immobile è considerato posseduto a titolo di diritto di abitazione da parte del genitore assegnatario; pertanto la casa familiare assegnata al coniuge in caso in cui questi non sia anche affidatario dei figli non è più esente da IMU per il coniuge che non vi abita;
- 3) Per gli immobili ad uso abitativo concessi in comodato d'uso, con contratto registrato, a parenti in linea retta di primo grado che abbiano adibito a propria abitazione principale l'immobile, la riduzione del 50% dell'imposta dovuta si applica a condizione che il proprietario risiede anagraficamente e dimori abitualmente nello steso comune in cui è sito l'immobile ed a condizione che non possegga altre abitazioni su tutto il territorio nazionale, salvo la propria abitazione principale, ed a condizione che quest'ultima non appartenga a quelle classificate nei gruppi catastali A/1, A/8 e A/9
- 4) Per il computo dei mesi di possesso deve essere considerato per intero il mese per il quale l'immobile è posseduto per almeno la metà dei giorni: a tal fine il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente;
- 5) Il termine per la presentazione della dichiarazione IMU è stabilito nel 31 dicembre 2020 per le dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2019 e nel 30 giugno 2021 per le dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2020;

- 6) Gli Enti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del D. lgs 30/12/1992 n° 504 (c.d. E.N.C.) devono presentare la dichiarazione I.M.U., con modalità telematica, **ogni anno**;
- 7) Le aliquote con cui calcolare l' IMU dell'anno 2020 possono essere adottate dal Comune con delibera del Consiglio Comunale da approvare entro il 31 luglio 2020 con efficacia dal 1° gennaio 2020;
- 8) Non è dovuta nè la prima né la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU), relativa a:
 - a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
 - b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 con relative pertinenze e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che soggetti passivi dell'imposta municipale propria, come individuati dal comma 743 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività economiche ivi esercitate (art. 8 D.L. 157/2020)
- 9) Non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU), relativa a:
 - a) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
 - b) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che soggetti passivi dell'imposta municipale propria, come individuati dal comma 743 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività economiche ivi esercitate (art. 8 D.L. 157/2020);
 - c) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che soggetti passivi dell'imposta municipale propria, come individuati dal comma 743 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività economiche ivi esercitate (art. 8 D.L. 157/2020).
 - d) gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella seguente tabella, a condizione che soggetti passivi dell'imposta municipale propria, come individuati dal comma 743 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività economiche ivi esercitate (art. 8 D.L. 157/2020):

Codice	DESCRIZIONE
ATECO	

493210	Trasporto con Taxi	
493220	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	
493901	Gestione di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	
551000	Alberghi	
552010	Villaggi turistici	
552020	Ostelli della gioventù	
552030	Rifugi di montagna	
552040	Colonie marine e montane	
552051	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	
552052	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	
553000	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	
559020	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	
561011	Ristorazione con somministrazione	
561012	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	
561030	Gelaterie e pasticcerie	
561041	Gelaterie e pasticcerie ambulanti	
561042	Ristorazione ambulante	
561050	Ristorazione su treni e navi	
562100	Catering per eventi, banqueting	
563000	Bar ed altri esercizi simili senza cucina	
591300	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	
591400	Attività di proiezione cinematografica	
749094	Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	
773994	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti di luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	
799011	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	
799019	Altri servizi di prenotazione ed altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	
799020	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	
823000	Organizzazione di convegni e fiere	
855209	Altra formazione culturale	
900101	Attività nel campo della recitazione	
900109	Altre rappresentazioni artistiche	
900201	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	
900209	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	
900309	Altre creazioni artistiche e letterarie	

900400	Gestione di teatri, sale da concerto ed altre strutture artistiche		
920009	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)		
931110	Gestione di stadi		
931120	Gestione di piscine		
931130	Gestione di impianti sportivi polivalenti		
931190	Gestione di altri impianti sportivi nca		
931200	Attività di club sportivi		
931300	Gestione di palestre		
931910	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi		
931999	Altre attività sportive nca		
932100	Parchi di divertimento e parchi tematici		
932910	Discoteche, sale da ballo night-club e simili		
932930	Sale giochi e biliardi		
932990	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca		
949920	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazioni di hobby		
949990	Attività di altre organizzazioni associative nca		
960410	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)		
960420	Stabilimenti termali		
960905	Organizzazione di feste e cerimonie		
49.39.09	Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca		
50.30.00	Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)		
61.90.20	Posto telefonico pubblico ed Internet Point		
74.20.11	Attività di fotoreporter		
74.20.19	Altre attività di riprese fotografiche		
85.51.00	Corsi sportivi e ricreativi		
85.52.01	Corsi di danza		
92.00.02	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone		
96.01.10	Attività delle lavanderie industriali		
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere		
52.21.30	Gestione di stazioni per autobus		
93.19.92	Attività delle guide alpine		
74.30.00	Traduzione e interpretariato		
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto		
91.01.00	Attività di biblioteche ed archivi		
91.02.00	Attività di musei		
91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili		

91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	
20.51.02	Fabbricazione di articoli esplosivi	

d) gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nella seguente tabella, a condizione che soggetti passivi dell'imposta municipale propria, come individuati dal comma 743 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività economiche ivi esercitate (art. 8 D.L. 157/2020), ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute:

Codice ATECO	DESCRIZIONE	
47.19.10	Grandi magazzini	
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	
47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori	
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	

4			
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)		
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato		
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi		
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere		
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)		
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti		
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari		
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo		
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)		
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)		
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca		
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano		
47.79.20	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati		
47.79.30	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato		
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)		
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli		
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici		
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne		
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca		
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento		
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie		
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti		
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio		
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso		
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria		
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico		
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca		
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)		
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza		
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure		
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing		
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro		
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)		

CHI PAGA L'I.M.U.

L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli in qualità di proprietari, ovvero come titolari dei diritti di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, obbligato al pagamento dell'imposta è il locatario.

Si ricorda che nel caso di concessione su aree demaniali obbligato al pagamento dell'imposta è il concessionario.

L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende l'immobile costituito:

- 1) da un'unica unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto;
- 2) dove il contribuente ed i componenti della propria famiglia hanno la residenza anagrafica e dimorano abitualmente;
- 3) nel caso in cui i componenti della famiglia abbiano residenza e dimora in più di un immobile siti nel Comune, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano ad un solo immobile.

All'abitazione principale è equiparata l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Non costituisce abitazione principale l'unità immobiliare posseduta di cittadini italiani non residenti in Italia.

Il genitore affidatario della prole al quale è stata assegnata la casa coniugale è equiparato al titolare di un diritto di abitazione sull'immobile ed è pertanto l'unico soggetto passivo dell'imposta.

COME, DOVE E QUANDO SI PAGA L'IMPOSTA

L'I.M.U. si paga per l'anno in corso, in due rate con scadenza rispettivamente 16 giugno (acconto) e 16 dicembre (saldo)

<u>L'acconto</u> è pari al 50% dell'imposta versata a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

<u>Il saldo</u> è pari alla differenza tra l'imposta annua determinata applicando le aliquote deliberate per il 2020 e quanto già versato con la rata di acconto.

<u>ATTENZIONE</u>: **soltanto** il versamento per gli immobili di categoria D (esclusi i D10) deve essere diviso in due quote, quella comunale e quella statale. Per tali immobili siti nel territorio del Comune di Livorno, in sede di versamento dell'**acconto** la quota statale deve essere calcolate applicando l'aliquota del 7,6% (codice tributo 3925); la quota comunale deve essere calcolata applicando l'aliquota del 3% (codice tributo 3930)

Il versamento sia dell'acconto che del saldo si effettua utilizzando il modello F24 o, in alternativa un apposito bollettino postale da reperire presso gli sportelli delle agenzie postali.

Si ricorda che il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superioe a detto importo.

Gli Italiani residenti all'estero in alternativa al modello F24 possono effettuare il pagamento dell'IMU tramite bonifico bancario con le seguenti modalità:

per la quota riservata allo Stato, effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

per la quota del Comune effettuare un bonifico utilizzando il codice IBAN IT97X010301390000006800090 (codice BIC PASCITMMLIV)

CODICI DA UTILIZZARE PER IL MODELLO F24

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione principale	3912	-
Fabbricati rurali strumentali (inclusi D/10)	3913	-
Terreni	3914	-
Aree fabbricabili	3916	-
Altri fabbricati	3918	-
Fabbricati gruppo catastale D (esclusi D/10)	3930	3925
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce)	3939	-

DETRAZIONI D'IMPOSTA

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Nel caso di <u>più contitolari</u> la detrazione spetta, esclusivamente, a coloro che <u>risiedono</u> <u>ed effettivamente dimorano nell'immobile e va suddivisa in parti uguali tra i soggetti passivi.</u>

Ai fini della ripartizione della detrazione <u>non conta la percentuale di possesso</u>, ma, esclusivamente, il **numero dei contitolari** che utilizzano l'immobile come abitazione principale.

RIDUZIONI D'IMPOSTA

1) FABBRICATI INAGIBILI

L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diruto, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall'art.3 lettera a) e b) del D.P.R. 380/2001 e dal Regolamento Edilizio adottato con delibera di C.C. n. 227 del 14/1/2004.

Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:

- a) strutture orizzontali (solai di interpiano e/o copertura) con gravi lesioni strutturali che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo:
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone; ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità.

Non si ritengono inagibili i fabbricati ristrutturati per cause diverse da quelle sopracitate o fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi.

Inoltre non costituisce motivo di inagibilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

L'inagibilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario;
- b) In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'esistenza della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del precedente comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

2) FABBRICATI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO

Per i fabbricati di interesse storico ed artistico l'imposta, calcolata sulla base della rendita catastale, è ridotta nella misura del 50%.

Per poter beneficiare di tale riduzione è necessario che l'immobile sia stato riconosciuto di interesse storico ed artistico dalla Sovrintendenza dei Beni storici ed artistici e che tale riconoscimento risulti da apposito decreto emesso dalla stessa, ai sensi del D. Lgs.vo 22/1/2004 n. 42

3) TERRENI AGRICOLI

Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoliprofessionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004,n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione
- b) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993

CALCOLO DELL'IMPOSTA

ATTENZIONE

- Le rendite risultanti agli atti catastali, sulle quali si effettua il calcolo dell'imposta devono essere rivalutate, nella seguente misura:
- 5 % per le rendite catastali relative alle unità immobiliari appartenenti a tutte le categorie catastali.
- 25 % per i redditi dominicali dei terreni che scontano l'imposta.

- L'imposta è calcolata applicando al <u>valore dell'immobile</u> l'aliquota deliberata dal Comune
- il valore dell'immobile è pari alla rendita catastale od al reddito dominicale rivalutati x il moltiplicatore

moltiplicatori dei terreni

Terreni agricoli	135
------------------	-----

moltiplicatori dei fabbricati

A esclusi gli A10	160	A/10 E D5	80
C2, C6 e C7	160	D esclusi i D5	65
B, C3, C4 e C5	140	<i>C</i> 1	55

Per le aree fabbricabili il valore è costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio di ogni anno.

IMPORTANTE: l'imposta calcolata deve essere moltiplicata per la quota di possesso.

Esempio: abitazione a disposizione di categoria A/2 e r.c. pari a € 750,00 , possesso 50% per 12 mesi

Acconto:

codice tributo 3918 = $(750 \times 1,05 \times 160 \times 10,6\% \times 50\%)$:2 = € 334

Saldo:

codice tributo 3918 = $(750 \times 1,05 \times 160 \times 10,6\% \times 50\%)$:2 = € 334

Esempio: fabbricato di categoria D/8 e r.c. pari a € 1.500,00 , possesso 100% per 12 mesi

Acconto:

codice tributo 3930 = (1.500 x 1,05 x 65 x 3‰) :2 = € 154 codice tributo 3925 = (1.500 x 1,05 x 65 x 7,6‰):2 = € 389

Saldo:

codice tributo 3930 = (1.500 × 1,05 × 65 × 3‰) :2 = € 154 codice tributo 3925 = (1.500 × 1,05 × 65 × 7,6‰):2 = € 389

LA DICHIARAZIONE

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta;

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazione dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta;

Non è dovuta la dichiarazione nel caso di compilazione del modello unico informatico (M.U.I.);

Il modello di dichiarazione e le relative istruzioni, approvati con il D.M. 30/10/2012 del Ministero dell'Economia, sono scaricabili al seguente indirizzo: www.finanze.gov.it

La dichiarazione deve essere presentata al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili oggetto della dichiarazione; se gli immobili sono ubicati in più comuni, devono essere presentate tante dichiarazioni quanti sono i diversi comuni di ubicazione.

La dichiarazione deve essere presentata al Comune, ufficio IMU, alternativamente tramite:

- consegna diretta all'ufficio IMU del Comune, che rilascerà apposita ricevuta;
- posta, in busta chiusa, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU anno......;
- invio telematico con posta certificata.

SANZIONI

Chi <u>omette o ritarda il versamento dell'imposta</u> è soggetto alla sanzione amministrativa pari al **30** % di ogni importo non versato.

Per <u>l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia</u> si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 % del tributo dovuto con un minimo di € 50.

Se la <u>dichiarazione o denuncia sono infedeli</u> si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 % della maggiore imposta dovuta con un minimo di € 50.

Si applica la sanzione amministrativa $da \in 100$ a $\in 500$ per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Il Comune ha la la facoltà di applicare la sanzione $da \in 50$ a $\in 200$ per le risposte a questionari fornite oltre il termine di 60 giorni dalla notifica del questionario

Sulle somme dovute per imposta si applicano, per l'anno 2020 gli interessi moratori

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nel caso di tardivo o omesso versamento dell'imposta alle scadenze stabilite o nel caso di infedele o omessa denuncia o dichiarazione IMU, è possibile regolarizzare la propria posizione mediante il RAVVEDIMENTO OPEROSO. Si tratta di una procedura che consente di sanare entro un determinato periodo di tempo, con interessi legali, e con una sanzione ridotta le violazioni di cui sopra. Tale facoltà è consentita a condizione che la violazione non sia già stata constatata oppure non siano iniziati, verifiche o altre attività di accertamento.

Il versamento, comprensivo dell'imposta dovuta, sanzioni e interessi, deve avvenire utilizzando il modello F24. Le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all'imposta utilizzando il relativo codice tributo.

Al tutto vanno sommati gli interessi legali (0,05% dal 01/01/2020).

	Omesso, insufficiente o tardivo versamento	Omessa dichiarazione con versamento esatto
REVISSIMO"	0,10% del tributo non versato o tardivamente versato per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno successivo alla scadenza di legge	1/10 di Euro 50,00 (€ 5,00) entro 30 giorni dal termine per la
TERMINE "BREVISSIMO"	0,15% del tributo non versato o tardivamente versato dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza di legge	presentazione della dichiarazione
TERMINE "BREVE"	1,67% del tributo non versato o tardivamente versato dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza di legge	1/10 di Euro 100 (€ 10,00) dal 31 esimo ed entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione

TERMINE "INTERMEDIO"	3,75% del tributo non versato o tardivamente versato oltre i 90 giorni ed entro un anno successivo alla scadenza di legge	
TERMINE "LUNGO"	4,29% del tributo non versato o tardivamente versato oltre l'anno ed entro due anni successivi alla scadenza di legge	
TERMINE "LUNGHISSIMO"	5,00% del tributo non versato o tardivamente oltre il termine di due anni dalla scadenza di legge	